



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 15 dicembre 2021
(OR. en)**

15040/21

**ENV 1000
MI 944
IND 385
ENER 557**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 dicembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 793 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa all'attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 793 final.

All: COM(2021) 793 final



Bruxelles, 14.12.2021
COM(2021) 793 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

relativa all'attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali

1 Introduzione

La direttiva sulle emissioni industriali¹ (in appresso IED, acronimo di *Industrial Emissions Directive*) è il principale strumento giuridico dell'UE per la regolamentazione delle emissioni generate da circa 52 000 installazioni agroindustriali in tutta l'UE. Tra queste figurano tra l'altro: centrali elettriche; raffinerie; siti per la produzione di acciaio, metalli non ferrosi, cemento, calce, vetro, prodotti chimici, pasta di legno e carta, alimenti e bevande; impianti per il trattamento e l'incenerimento di rifiuti, nonché per l'allevamento intensivo di pollame o suini. Tale direttiva mira a conseguire benefici significativi per l'ambiente e la salute umana, in particolare attraverso l'applicazione obbligatoria delle migliori tecniche disponibili (in appresso BAT, acronimo di *Best Available Techniques*). I settori che rientrano nell'ambito di applicazione della IED rappresentano una quota considerevole delle emissioni nell'aria e nell'acqua, nonché della produzione di rifiuti non domestici in Europa. Si calcola² che rappresentino circa il 23 % (in massa) delle emissioni totali dell'UE nell'aria e circa il 40 % delle emissioni totali dell'UE di gas a effetto serra³.

Per quanto concerne le emissioni nell'acqua la situazione è meno chiara, si stima comunque che rappresentino dal 20 % al 40 % delle emissioni di metalli pesanti e dal 30 % al 60 % degli inquinanti diversi dai nutrienti e dal carbonio organico.

I documenti di riferimento sulle BAT (in appresso BREF, acronimo di *BAT Reference documents*) sono preparati dall'Ufficio europeo di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (EIPPCB) del Centro comune di ricerca della Commissione europea. Alla loro elaborazione contribuisce l'intensa partecipazione dei portatori di interessi ad un processo basato su dati e prove oggettive. I BREF contengono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, che traggono efficacia giuridica dalla loro adozione nel contesto di decisioni di esecuzione della Commissione. Tali conclusioni forniscono il quadro per le migliori tecniche disponibili per un determinato settore agroindustriale e le autorità competenti devono utilizzarle come riferimento per definire le condizioni di autorizzazione.

L'articolo 73 della IED prevede che la Commissione riferisca al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alla fase iniziale di attuazione entro il 7 gennaio 2016 e, successivamente, ogni tre anni. La relazione sulla fase iniziale di attuazione è stata pubblicata nel 2017⁴. La presente relazione sintetizza i dati raccolti dagli Stati membri nel periodo di attuazione 2013-2018 e tiene conto tanto dei progressi compiuti dal miglioramento del sistema di

¹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

² *Contribution of industry to pollutant emissions to air and water* (<https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/c4bb7fee-46df-4f96-b015-977f1cca2093/details>).

³ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 181 final.

⁴ Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE; COM(2017) 727 final.

comunicazione nel 2018 (cfr. sezione 2) quanto della valutazione del 2020 della IED (cfr. sezione 5). La presente relazione delinea anche altre azioni condotte a livello UE per sostenere l'attuazione della IED.

Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo⁵, la Commissione ha annunciato una revisione delle misure dell'UE destinate ad affrontare l'inquinamento generato da grandi installazioni industriali, come uno dei principali pilastri del piano d'azione per l'inquinamento zero della Commissione⁶ che mira altresì a garantire la coerenza con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD) sulla valutazione della IED pubblicato nel settembre del 2020 ha fornito una valutazione completa della sua attuazione e del suo funzionamento. Come seguito alle conclusioni della valutazione, la Commissione ha avviato i lavori per la revisione di tale direttiva. Il pacchetto di revisione legislativa è previsto per il primo trimestre del 2022. La Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale e ha svolto consultazioni pubbliche e dei portatori di interessi⁷. In tale contesto, la presente relazione guarda anche al futuro e contiene conclusioni utili per la revisione della direttiva.

2 Relazioni presentate dagli Stati membri

L'articolo 72 della IED impone agli Stati membri di riferire alla Commissione informazioni sulla loro attuazione di tale direttiva, nonché informazioni annuali dettagliate sui grandi impianti di combustione.

La decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione⁸ descrive il tipo di informazioni che gli Stati membri erano tenuti a trasmettere alla Commissione per il periodo di attuazione 2013-2016.

Sulla base degli insegnamenti tratti, la più recente decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione⁹ ha guidato un'evoluzione significativa del processo di comunicazione, che attualmente ha cadenza annuale (anziché triennale) e utilizza uno strumento elettronico

⁵ COM(2019) 640 final.

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. *Un percorso verso un pianeta più sano per tutti. Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"* (COM(2021) 400 final).

⁷ <https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/evaluation.htm>.

⁸ Decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40).

(il registro UE sui siti industriali¹⁰) messo a disposizione di tutti gli Stati membri dalla Commissione. Pur avendo incontrato qualche problema iniziale, le relazioni degli Stati membri sono ora molto più sistematiche e armonizzate.


Le relazioni degli Stati membri nell'ambito di entrambi i sistemi di comunicazione (periodi 2013-2016 e 2017-2018^{11,12}) sono state valutate e le sintesi di tali valutazioni sono disponibili online¹³.

3 Attuazione della IED¹⁴

Numero di installazioni

Per l'anno 2018 sono state comunicate informazioni relative a 51 917 installazioni, con un aumento del 9 % del numero di installazioni rispetto al 2015.

Con il 39 % di tutte le installazioni oggetto di comunicazione, l'allevamento intensivo di pollame o di suini è stato il settore maggiormente rappresentato. La quota relativa dei vari settori IED è illustrata nella figura 1.



¹⁰ In appresso il registro UE, accessibile tramite il portale sulle emissioni industriali (<https://industry.eea.europa.eu/>).

¹¹ La Slovacchia non ha presentato relazioni per gli anni 2017-2018.

¹² Sebbene il Regno Unito fosse uno Stato membro negli anni 2017 e 2018, non è incluso nell'analisi per questo periodo.

¹³ [CIRCABC>environment>IED>Library>Studies> 2019 - IED Implementation Report 2013 – 2016](#) e [CIRCABC>environment>IED>Library>Studies> 2021 - IED Implementation Reports for 2017 and 2018](#).

¹⁴ Le informazioni fornite in questa sezione non includono quelle comunicate dal Regno Unito.

Figura 1 – Quote settoriali delle installazioni IED nel 2018¹⁵

Rilascio di autorizzazioni

Ai sensi dell'articolo 4 della IED, nessuna installazione rientrante nel suo ambito di applicazione può operare senza autorizzazione.

Nel 2018 è stato comunicato che l'87 % delle installazioni in esercizio disponeva di un'autorizzazione; permane comunque un certo numero di installazioni prive di autorizzazione, in particolare quelle che operano nel settore dei rifiuti (17 % delle installazioni in esercizio) e nell'industria chimica (16 % delle installazioni in esercizio). Il maggior numero di installazioni prive di autorizzazione è stato segnalato per il settore dell'allevamento intensivo di pollame o suini (2 685 installazioni, ossia il 14 % di quelle in esercizio). Sette Stati membri hanno comunicato casi di installazioni prive di autorizzazione, situate principalmente in Danimarca, Germania, Grecia e Spagna. Non è tuttavia chiaro se tale circostanza corrisponda a un'assenza di autorizzazione o a una comunicazione errata. Ad esempio, a partire dal 2018, nel caso in cui non sia rilasciata alcuna autorizzazione, gli Stati membri sono tenuti a descrivere quale misura di esecuzione è stata intrapresa nei confronti del gestore dell'installazione interessata (nonché a comunicarla al registro UE). Tuttavia, il numero di installazioni prive di autorizzazione è superiore ai casi di misure di esecuzione comunicate al registro UE, una circostanza questa che evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti (cfr. sezione 6).

Valori limite di emissione

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della IED, i valori limite di emissione fissati nelle condizioni di autorizzazione garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), come risulta dalle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione.

Francia, Germania, Italia e Svezia hanno comunicato complessivamente 22 casi nei quali i valori limite di emissione specificati nelle condizioni di autorizzazione sono più rigorosi rispetto all'intervallo del BAT-AEL. Tra questi, è opportuno sottolineare che condizioni di autorizzazione più rigide sono state comunicate maggiormente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della IED (per ottenere riduzioni delle emissioni maggiori rispetto a quelle realizzabili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT) in 16 casi e ai sensi dell'articolo 18 (per rispettare le norme di qualità ambientale per l'aria o per l'acqua) in cinque casi. Per un caso segnalato dalla Germania, sono state definite condizioni di autorizzazione più rigide in conformità tanto con l'articolo 14, paragrafo 4, quanto con l'articolo 18 della IED. In generale sono state fissate delle condizioni di autorizzazione più rigide per le installazioni che operano nel settore del vetro. Ciò potrebbe

¹⁵ Fonte: valutazione e sintesi delle relazioni degli Stati membri presentate ai sensi della decisione di esecuzione 2018/1135/UE della Commissione, RICARDO, 2021.

tuttavia rispecchiare soltanto il fatto che le conclusioni sulle BAT per questo settore sono state tra le prime ad essere adottate nel quadro della IED e che da allora vi sono stati progressi tecnologici nelle tecniche di riduzione delle emissioni.

Deroghe ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della IED, a titolo di deroga, in casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi rispetto a quelli stabiliti nelle decisioni di esecuzione della Commissione. Tale deroga può applicarsi ove il conseguimento dei livelli di emissione fissati nei BAT-AEL comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali.

Sulla base dei dati comunicati, complessivamente sono state concesse 133 deroghe in relazione alle conclusioni sulle BAT applicate a 98 installazioni in esercizio in 15 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Ungheria), nel contesto delle quali i numeri più elevati si riscontrano in Svezia, Cechia e Italia. Il numero maggiore di deroghe è stato concesso ad installazioni rientranti nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di vetro, seguiti da installazioni a cui si applicano le conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta di carta, carta e cartone. Sono state concesse più deroghe per le emissioni nell'aria (per 59 degli 811 BAT-AEL nelle conclusioni sulle BAT) rispetto a quelle per le emissioni nell'acqua (per 24 dei 252 BAT-AEL nelle conclusioni sulle BAT).

La deroga di più lunga durata riguardava le conclusioni sulle BAT per la produzione di vetro (fino a 202 mesi in un caso comunicato dalla Cechia). Sono state concesse 22 deroghe a tempo indeterminato. Le deroghe di lunga durata o a tempo indeterminato non sono in contraddizione con la pertinente disposizione della IED che non fissa un termine esplicito, ma sono oggetto di indagine nell'ambito di una revisione in corso della IED.

Relazioni di riferimento

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della IED, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto di determinate circostanze, deve essere presentata una relazione di riferimento per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione¹⁶.

Soltanto sei Stati membri (Cipro, Estonia, Finlandia, Romania, Slovenia e Ungheria) hanno comunicato di aver presentato tutte le relazioni di riferimento richieste. Per i restanti Stati membri sono stati individuati casi nei quali le relazioni di riferimento richieste ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della IED non erano state presentate. Tale circostanza è

¹⁶ La relazione di riferimento va presentata prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.

problematica, in particolare, per le installazioni che operano in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia.

In media il 57 % delle relazioni di riferimento richieste è stato presentato entro i termini. Nel caso delle installazioni alle quali si applicano conclusioni sulle BAT per la concia delle pelli, soltanto il 14 % delle relazioni (quattro sulle 28 necessarie) è stato dichiarato presentato. Questi dati suggeriscono che possa esserci un problema di attuazione o conformità per questa particolare attività industriale. Nel complesso, l'attuazione e la conformità rispetto a questo aspetto sembrano rappresentare una sfida per gli Stati membri in tutti i settori.

Misure di esecuzione adottate

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate.

Sei Stati membri hanno comunicato misure di esecuzione (Cipro, Croazia, Germania, Italia, Spagna e Polonia). La maggior parte degli Stati membri ha comunicato da uno a 11 casi di misure di esecuzione, prevalentemente procedimenti giudiziari.

Ispezioni - visite in loco

Conformemente all'articolo 23 della IED, gli Stati membri istituiscono un sistema di ispezioni ambientali delle installazioni soggette a tale direttiva.

La frequenza delle visite in loco è basata su una valutazione sistematica dei rischi pertinenti e non deve essere superiore a un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e a tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.

In media a livello UE, gli Stati membri hanno comunicato lo svolgimento di visite in loco presso il 49 % delle installazioni durante ogni anno di riferimento. Tuttavia, secondo le relazioni pervenute, in Francia, in Grecia, nei Paesi Bassi, in Portogallo e in Spagna sono state effettuate visite in loco presso meno del 25 % delle installazioni. Da tali informazioni non è possibile dedurre se tutte le installazioni siano state sottoposte a ispezione entro i termini previsti, per due motivi:

- l'obbligo di comunicare la frequenza delle visite in loco nel registro UE ha iniziato ad applicarsi soltanto nel periodo 2017-2018 e non sono ancora disponibili informazioni per una serie temporale sufficiente;
- il registro UE non contiene informazioni che indichino la necessità di effettuare visite in loco presso un'installazione a intervalli più brevi di tre anni in base al suo livello di rischio ambientale.

Grandi impianti di combustione

Nel 2018 sono stati comunicati nel registro UE 3 162 grandi impianti di combustione. La maggior parte di essi presenta una potenza termica nominale totale compresa tra 50 e

300 MW_{th}. Il numero più elevato di tali impianti è in esercizio in Germania (534 nel 2018). Altri sette Stati membri hanno comunicato più di 100 grandi impianti di combustione (Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia), mentre 19 Stati membri ne hanno comunicati meno di 100.

A tali impianti, ai sensi degli articoli da 31 a 35 della IED, possono essere concesse deroghe limitate nel tempo ai valori limite di emissione prescritti dall'allegato V della medesima direttiva. Tali deroghe sono state concesse a percentuali relativamente ridotte di grandi impianti di combustione (cfr. Tabella 1).

Tabella 1 - Numero di deroghe concesse ai grandi impianti di combustione a partire dal 2018¹⁷

Tipo di deroga concessa ai grandi impianti di combustione	Numero di grandi impianti di combustione che beneficiano di deroghe dal 2018
Articolo 31 - applicazione della percentuale minima dei gradi di desolfurazione anziché dei valori limite di emissione per l'SO ₂	16
Articolo 32 - per le installazioni che rientrano nei piani nazionali transitori di uno Stato membro è previsto un massimale di emissioni complessive soggette a diminuzione lineare fra il 2016 e metà del 2020	234
Articolo 33 - deroga per tenere conto della durata limitata delle installazioni e associata a un massimo di 17 500 ore di funzionamento fino al 31 dicembre 2023 al massimo	117
Articolo 34 - piccoli sistemi isolati	22
Articolo 35 - impianti di teleriscaldamento	217

Impianti di incenerimento dei rifiuti

Nel 2018 nel registro UE sono stati comunicati 750 impianti di (co)incenerimento di rifiuti nell'ambito di applicazione della IED con una capacità nominale totale superiore a 2 tonnellate/ora. Il maggior numero di tali impianti è stato comunicato da Francia (179), Germania (149) e Svezia (117). Complessivamente nell'UE, la maggior parte sono impianti di incenerimento piuttosto che impianti di coincenerimento dei rifiuti. La ragione è da ricercare nel numero molto elevato di impianti di incenerimento dei rifiuti in Francia e Germania,

¹⁷ Fonte: valutazione e sintesi delle relazioni degli Stati membri presentate ai sensi della decisione di esecuzione 2018/1135/UE della Commissione, RICARDO, 2021.

mentre la maggior parte degli altri Stati membri dispone principalmente di impianti di coincenerimento dei rifiuti, ma in numero relativamente esiguo. La maggior parte degli impianti ha una capacità compresa tra 2 e 25 tonnellate/ora.

Installazioni che utilizzano solventi organici

Nel 2018 sono state segnalate 26 022 installazioni che utilizzavano solventi organici rientranti nell'ambito di applicazione del capo V della IED. Di queste, una piccola quota (3 570, ossia il 14 % del totale) usufruisce del piano di riduzione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), della IED e a un numero ancora più esiguo (77 installazioni, ossia lo 0,3 % del totale) sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 59 per consentire il superamento dei valori limite di emissione.

Accesso alle informazioni da parte del pubblico

Ai sensi dell'articolo 24 della IED, le autorizzazioni e i risultati del controllo delle emissioni devono essere messi a disposizione del pubblico. Analogamente anche le relazioni sulle visite in loco devono essere rese pubbliche (articolo 23, paragrafo 6, della IED).

Per l'accesso da parte del pubblico a tale documentazione (articolo 24 della IED), in 20 Stati membri sono disponibili archivi centrali di autorizzazioni a livello nazionale e in cinque Stati membri (Belgio, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) a livello regionale; tuttavia, in tali casi, gli archivi non esistono per tutte le regioni. Inoltre la facilità di accesso e la leggibilità di tale documentazione è talvolta influenzata negativamente dal suo formato nonché dalla moltiplicazione delle autorizzazioni e dei relativi documenti disponibili per ciascuna installazione.

Per le visite in loco le informazioni disponibili sono spesso limitate. L'uso di archivi centrali di autorizzazioni per pubblicare relazioni sulle visite in loco (Austria, Bulgaria, Cechia e Danimarca) ne facilita l'accesso, così come l'uso di un modello comune di relazione (Austria, Cechia, Romania e alcune regioni della Spagna).

Per i dati di controllo delle emissioni, la misura in cui i dati sono resi disponibili per tutte le installazioni è limitata. In alcuni casi sono state istituite banche dati che consentono l'accesso ai dati, mentre nella maggior parte dei casi le informazioni sono disponibili tramite relazioni annuali.

4 Azione a livello UE

A livello UE la Commissione ha intrapreso varie iniziative per sostenere l'attuazione della IED.

Conclusioni sulle BAT

Tutti gli impianti nell'ambito di applicazione del capo II della IED sono tenuti ad applicare le migliori tecniche disponibili a norma dell'articolo 11, lettera b), della medesima direttiva. Al momento della stesura della presente relazione, 17 conclusioni sulle BAT per vari settori industriali risultano pubblicate come decisioni di esecuzione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*¹⁸.

La Figura 2 sottostante fornisce una panoramica del numero totale di conclusioni sulle BAT pubblicate dall'entrata in applicazione della IED e del numero approssimativo di installazioni interessate da tali conclusioni. Le conclusioni sulle BAT pubblicate a tutt'oggi interessano più del 70 % delle installazioni di cui alla IED.




Figura 2 - Evoluzione delle conclusioni sulle BAT e delle installazioni interessate

Promozione della conformità e sostegno all'attuazione

La competenza principale per l'attuazione efficace della IED spetta alle autorità nazionali competenti che sono responsabili di rilasciare le autorizzazioni, valutare i valori limite di emissione opportuni e altre condizioni, esaminare le richieste di deroga e, in generale, assicurare che le installazioni siano gestite correttamente. La Commissione fornisce sostegno alle autorità in modo da garantire approcci comparabili e armonizzati a livello nazionale, in linea con il diritto dell'Unione.

¹⁸ Le conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione) sono state annullate con sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 27 gennaio 2021. Tuttavia rimangono applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova decisione di esecuzione della Commissione, che deve avvenire entro 12 mesi dalla data della sentenza, ossia entro il 27 gennaio 2022.

Nel 2019 la Commissione ha istituito una piattaforma online¹⁹ rivolta ai rappresentanti degli Stati membri e delle autorità competenti per consentire loro di discutere, scambiare conoscenze ed esperienze e accedere a risorse concernenti l'attuazione della IED. La Commissione sta altresì organizzando una serie di seminari e webinar per facilitare lo scambio tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a questioni specifiche. Al momento della stesura della presente relazione, sono stati organizzati otto di tali eventi.

Infine la Commissione ha reso disponibile su internet una sintesi delle risposte fornite alle domande concernenti l'attuazione²⁰.

Attività internazionali

Un aspetto del lavoro della Commissione relativo alla IED è rappresentato dal sostegno fornito alle imprese di altre parti del mondo che utilizzano le BAT, o mostrano interesse nei loro confronti, così come dalla condivisione di informazioni ed esperienze con esse. La Commissione ha sostenuto i lavori in corso in Corea del Sud, Israele, Kazakhstan e Russia volti a sviluppare sistemi per la concessione di autorizzazioni industriali largamente basati sugli approcci delle BAT e dei BREF dell'Unione europea. La Commissione ha inoltre fornito sostegno alla Comunità dell'energia²¹ nell'adozione dei provvedimenti per attuare gli obiettivi ambientali della IED per i grandi impianti di combustione.

In un'ottica di sensibilizzazione maggiore, la Commissione sostiene un progetto dell'OCSE²² in questo settore e ha iniziato a tradurre le conclusioni sulle BAT in lingue non UE²³.

5 Principali conclusioni della valutazione della IED

La valutazione è stata sostenuta da uno studio esterno che ha raccolto prove attraverso la letteratura e la ricerca documentale, consultazioni mirate, una consultazione pubblica di 12 settimane e due seminari rivolti ai portatori di interessi. Nel settembre del 2020 è stato pubblicato²⁴ un documento di lavoro dei servizi della Commissione che racchiude i risultati della valutazione. Le principali conclusioni della valutazione sono presentate di seguito.

Efficacia

Attraverso l'istituzione di autorizzazioni basate sulle BAT, la IED si è dimostrata efficace nel ridurre sia l'impatto ambientale dei settori che rientrano nel suo ambito di applicazione sia le distorsioni della concorrenza nell'UE. Il processo collaborativo, inclusivo e basato su dati

¹⁹ <https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/implementation.htm>.

²⁰ [CIRCABC>environment>IED>Library>Questions answered by DG ENV](#).

²¹ <https://www.energy-community.org/>.

²² <http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/best-available-techniques.htm>.

²³ Le versioni in arabo, cinese e russo delle conclusioni sulle BAT sono disponibili all'indirizzo <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/translation/index.html>.

²⁴ <https://europa.eu/lhR34Qx>.

oggettivi per la produzione di BREF e l'individuazione di BAT ha dato buoni risultati; si tratta infatti di un processo riconosciuto come un modello di governance collaborativa.

La IED ha portato a una riduzione sostanziale delle emissioni inquinanti nell'aria (e dei costi dei danni associati, come illustrato nella Figura 3) e, in misura minore, nell'acqua. I pochi dati a disposizione suggeriscono altresì una riduzione al minimo delle emissioni nel suolo generate dalle installazioni rientranti nell'ambito di applicazione della IED. Per una serie di altri aspetti, quali il contributo all'efficienza delle risorse e all'economia circolare, nonché a modalità di produzione meno tossiche, è molto più difficile trarre conclusioni affidabili sebbene alcuni elementi indicano che la IED ha apportato un contributo positivo, anche se di entità significativamente inferiore.




Figura 3 – Costo annuo dei danni generati dalle emissioni nell'aria delle installazioni soggette alla IED, per inquinante, espresso in euro²⁵

Il contributo della IED all'innovazione è stato limitato. Altri aspetti, quali l'accesso alle informazioni da parte del pubblico e l'accesso alla giustizia, sembrano essere leggermente migliorati, sebbene resti ancora molto lavoro da svolgere.

²⁵ Fonte: documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 181 final.

Efficienza

La IED è uno strumento ampiamente efficiente e ha semplificato l'*acquis* dell'UE. I vantaggi complessivi dell'attuazione delle conclusioni sulle BAT prevalgono in maniera sostanziale sui costi e non vi è alcuna parte della IED in relazione alla quale i costi siano stati individuati come sproporzionati, né sono stati individuati inutili costi amministrativi. Gli effetti sulla competitività dell'UE sono vari, tuttavia non vi sono elementi che ne indichino la salienza.

Pertinenza

Tutti i diversi gruppi di portatori di interessi ritengono che la IED rimanga pertinente alle esigenze, alle problematiche e alle questioni dell'UE. La direttiva è in grado di rispondere a questioni ambientali nuove o emergenti, sebbene vi siano limitazioni a tale riguardo a causa della natura e della lunghezza dei processi di riesame dei BREF.

Coerenza

La IED gode di un grado di coerenza interna elevato. Tuttavia alcuni aspetti presentano problemi di interpretazione, come si evince dal numero di richieste di informazioni pervenute alla Commissione. Le richieste non mettono in luce contraddizioni o incongruenze fondamentali, anche se diversi aspetti potrebbero essere ulteriormente chiariti. La IED è ampiamente coerente con altre politiche dell'UE e ne sostiene l'attuazione, almeno in una certa misura. Si rileva tuttavia un certo margine per un maggiore contributo in alcuni settori, come la politica in materia di acque.

Valore aggiunto europeo

La IED fornisce un significativo valore aggiunto dell'UE, in quanto genera una serie di vantaggi importanti. L'azione dell'UE ha garantito un approccio più coerente nell'adozione di norme sulle emissioni industriali efficaci dal punto di vista ambientale così come nel loro controllo e nella loro applicazione con uno scostamento relativamente limitato tra gli Stati membri. Lo stesso processo relativo ai BREF non può essere replicato da singole azioni degli Stati membri con impatti analoghi. L'assenza di un'azione dell'UE avrebbe portato a norme ambientali meno rigorose, quanto meno in numerosi Stati membri, e il risultato sarebbe stato un livello complessivo più elevato di emissioni e impatti sulla salute e sull'ambiente. Inoltre il perdurare della situazione iniziale di requisiti ambientali incoerenti avrebbe perpetuato e forse aggravato le distorsioni del mercato interno dell'UE, ad esempio favorendo le installazioni che non sono tenute a investire in tecniche rispettose dell'ambiente. Il sistema delle migliori tecniche disponibili della IED ha portato a un certo grado di azione in paesi terzi a livello globale ed è stato ripreso in una serie di accordi ambientali multilaterali. I principi di sussidiarietà e proporzionalità trovano adeguato riscontro nella IED, dato che le responsabilità degli Stati membri e dell'UE e le interazioni tra di esse funzionano bene.

6 Conclusioni

Dando seguito alla prima relazione di attuazione pubblicata nel 2017, il documento presente fornisce la seconda panoramica della Commissione sullo stato di attuazione della IED. La Commissione trae una serie di conclusioni dai dati comunicati dagli Stati membri nel periodo 2013-2018, che sono ampiamente in linea con le conclusioni della valutazione della IED del 2020:

- diverse disposizioni della IED limitate nel tempo che concedevano deroghe ai grandi impianti di combustione sono scadute (articoli 32 e 34) o stanno per scadere (articoli 33 e 35). Dato che i grandi impianti di combustione costituiscono una delle fonti principali di emissioni, in particolare nell'aria, la Commissione monitora sistematicamente la situazione dopo la data di scadenza di tali deroghe per verificare che gli impianti interessati rispettino i valori limite di emissione applicabili;
- si registrano ancora difficoltà di attuazione, ad esempio legate alla presentazione delle relazioni di riferimento. La Commissione ha fornito assistenza alle autorità competenti degli Stati membri per diversi anni: tali difficoltà evidenziano la necessità di un sostegno e di una comunicazione continui;
- sebbene la documentazione sulle autorizzazioni sia accessibile al pubblico in un gran numero di Stati membri, vi sono ancora margini di miglioramento, anche in termini di questioni tecniche (accessibilità online, formato/chiarità e lingua dei documenti), facilità di reperire i documenti (in particolare quando non sono gestiti a livello nazionale), disponibilità di relazioni sulle visite in loco e dati di controllo. Questo aspetto è anche oggetto di indagine nel contesto della revisione in corso della IED;
- il nuovo sistema di comunicazione nell'ambito del registro UE ha semplificato in maniera evidente la comunicazione e ne ha migliorato la completezza e la coerenza. Tuttavia, a seguito della valutazione effettuata, sarà necessario affrontare una serie di questioni relative alla comunicazione, ad esempio informazioni concernenti autorizzazioni, aggiornamenti di autorizzazioni, deroghe.

Nei prossimi anni la Commissione continuerà a migliorare la qualità delle relazioni e a compiere progressi relativamente a vari filoni di intervento: sostegno continuo a favore dell'attuazione della IED e valutazione della conformità.

La Commissione analizzerà ulteriormente i casi individuati di mancata attuazione significativa delle disposizioni della IED e, qualora dovesse concludere che siano il frutto di violazioni sistemiche della IED, adotterà misure di contrasto adeguate.

Infine la Commissione si è impegnata a rivedere la IED affinché diventi uno strumento giuridico fondamentale che accompagni la trasformazione dell'industria dell'UE necessaria perché l'Unione possa conseguire i suoi obiettivi nell'ambito del Green Deal europeo.